

Aviso per la concessione di sovvenzioni una tantum a favore dei soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali, i quali, in conseguenza dei provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subito la chiusura o una contrazione delle attività, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (*Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali*).

Art. 1	finalità	1
Art. 2	definizioni	1
Art. 3	dotazione finanziaria e struttura competente	2
Art. 4	richiedenti e requisiti di ammissibilità	2
Art. 5	ammontare della sovvenzione	2
Art. 6	criterio di assegnazione delle risorse	2
Art. 7	domanda di sovvenzione e relativa documentazione	2
Art. 8	presentazione della domanda	3
Art. 9	cause di inammissibilità della domanda	3
Art. 10	comunicazione di avvio del procedimento	3
Art. 11	istruttoria delle domande	3
Art. 12	elenco dei beneficiari	3
Art. 13	concessione ed erogazione delle sovvenzioni	4
Art. 14	obblighi del beneficiario	4
Art. 15	ispezioni e controlli	4
Art. 16	revoca della sovvenzione	4
ALLEGATO 1 – elenco dei codici ATECO		

Art. 1 finalità

1. Il presente Avviso disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (*Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali*), le tipologie di beneficiari, i requisiti dei medesimi, le tipologie di attività culturali o sportive, o di beni del patrimonio culturale o di luoghi della cultura regionali in gestione, i criteri e le modalità di richiesta e di concessione delle sovvenzioni a fondo perduto una tantum a favore dei soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali, i quali, in conseguenza dei provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subito la chiusura o una contrazione delle attività. Sono individuate, altresì, le risorse finanziarie da assegnare.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:
 - a) "luoghi della cultura": le sale teatrali e cinematografiche, gli auditorium, i musei, le biblioteche, gli archivi, gli spazi espositivi, i parchi archeologici;
 - b) "assegnatario": il soggetto la cui richiesta di sovvenzione è stata inserita utilmente in elenco e quindi ammesso a sovvenzione;
 - c) "firma digitale valida": la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per le finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari ad euro 3.000.000,00, per l'anno 2021;
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione delle sovvenzioni è la Direzione centrale cultura e sport, di seguito denominata Direzione.

Art. 4 richiedenti, requisiti di ammissibilità e soggetti esclusi

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui **all'articolo 1** le persone fisiche che siano lavoratori autonomi, imprenditori individuali o liberi professionisti, che organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali, titolari di partita IVA con codici ATECO rientranti nell'Allegato 1.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere attivi alla data di presentazione della domanda;
 - b) essere in possesso, alla data del 31/12/2019, di uno dei codici ATECO primari di cui all'Allegato 1;
 - c) avere la sede legale, operativa, o sede secondaria o unità locale in Friuli Venezia Giulia.
3. Non possono beneficiare delle sovvenzioni di cui **all'articolo 1** i soggetti ammissibili ai ristori ai sensi dell'articolo 5.1 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA).

Art. 5 ammontare della sovvenzione

1. Ai soggetti beneficiari è riconosciuto una sovvenzione una tantum a fondo perduto di 1.500,00 euro.

Art. 6 criterio di assegnazione delle risorse

1. Le sovvenzioni sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico di cui all'articolo 8.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità della sovvenzione concessa a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito nell'elenco e qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento dell'elenco a cominciare dal primo richiedente non finanziato in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 7 domanda di sovvenzione e relativa documentazione

1. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, è compilata e presentata alla Direzione centrale cultura e sport attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4**, presentano una sola domanda di sovvenzione. Qualora il medesimo soggetto presenti, nel medesimo arco temporale di cui **all'articolo 8 comma 2**, più domande sarà considerata valida soltanto l'ultima domanda in ordine di tempo.
3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
 - b) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 9.

4. La domanda può essere compilata e inoltrata da soggetto munito di idonea procura da parte del richiedente. La procura è conservata insieme alla documentazione correlata alla domanda ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000. In caso di firma autografa, unitamente alla procura è conservata copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
5. I fac-simili dei documenti di cui ai **commi 3 e 4** sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e sport e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 3 lettere a) e b)** comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

Art. 8 presentazione della domanda

1. La domanda è compilata e presentata alla Direzione centrale cultura e sport, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda è presentata **dalle ore 09:00:00 del 1 marzo 2021 alle ore 16:00:00 del 15 marzo 2021**
3. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.

Art. 9 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate, in particolare, le domande:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti **dall'articolo 4, commi 1 e 2** o dai soggetti esclusi ai sensi **dell'articolo 4, comma 3**;
 - b) prive delle indicazioni di cui **all'articolo 7, comma 3, lettere a) e b)**;
 - c) inoltrate con modalità diverse da quella prevista **dall'articolo 8, comma 1**;
 - d) presentate fuori dai termini previsti **dall'articolo 8, comma 2**.

Art. 10 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Direzione provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

Art. 11 istruttoria delle domande

1. La Direzione, attraverso l'attività istruttoria, accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto **dall'articolo 7**.

Art. 12 elenco dei beneficiari

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e sport, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, viene approvato l'elenco dei beneficiari della sovvenzione e dei soggetti ammessi, ma non finanziati per esaurimento delle risorse.
2. La pubblicazione dell'elenco sul sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione della sovvenzione.

3. L'elenco di cui **al comma 1**, ha validità sino al 31 dicembre 2021. Anche durante il periodo di validità dell'elenco gli effetti dell'inserimento nel medesimo cessano nel caso in cui il soggetto ammesso, ma non finanziato, perda i requisiti di cui **all'articolo 4, commi 1 e 2**.

Art. 13 concessione ed erogazione delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni sono concesse e contestualmente erogate con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e sport, entro 45 giorni dalla data di approvazione dell'elenco di cui **all'articolo 12**, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Nel caso in cui nel periodo di validità dell'elenco fissato dall'**articolo 12, comma 3**, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, si provvede allo scorrimento dell'elenco e le sovvenzioni sono concesse e contestualmente erogate con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e sport entro 45 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore centrale.

Art. 14 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale;
 - b) comunicare entro 7 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
 - c) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000;

Art. 15 ispezioni e controlli

1. L'amministrazione regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti da parte dei beneficiari; qualora accerti in capo al beneficiario la mancanza dei requisiti per la concessione della sovvenzione, provvede alla revoca del decreto di concessione.
2. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 16 revoca della sovvenzione

1. La sovvenzione è revocata, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) verifica dell'assenza dei requisiti di cui **all'articolo 4, commi 1 e 2**.
2. La revoca della sovvenzione comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Il codice ATECO da prendere in considerazione è il codice primario come risulta, alla data del 31/12/2019, dal certificato di attribuzione della partita IVA.

ATECO 2007 - 77.39.94 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
ATECO 2007 - 79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi e altri eventi ricreativi
ATECO 2007 - 82.30.00 - Organizzazione di convegni
ATECO 2007 - 90.01.01 - Attività nel campo della recitazione
ATECO 2007 - 90.01.09 - Altre rappresentazioni artistiche
ATECO 2007 - 90.02.01 - Noleggio con operatore di strutture per manifestazione e spettacoli
ATECO 2007 - 90.02.02 - Attività nel campo della regia
ATECO 2007 - 90.02.09 - Altre attività di supporto
ATECO 2007 - 90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie
ATECO 2007 - 90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
ATECO 2007 - 93.11.10 - Gestione di stadi
ATECO 2007 - 93.11.20 - Gestione di piscine
ATECO 2007 - 93.11.30 - Gestione di impianti sport
ATECO 2007 - 93.11.90 - Gestione di altri impianti
ATECO 2007 - 93.12.00 - Attività di club sportivi
ATECO 2007 - 93.13.00 - Gestione di palestre
ATECO 2007 - 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportivi
ATECO 2007 - 93.19.92 - Attività delle guide alpine
ATECO 2007 - 93.19.99 - Altre attività sportive nc
ATECO 2007 - 96.04.10 - Servizi di centri per il benessere
ATECO 2007 - 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie
ATECO 2007 - 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca
ATECO 2007 - 59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica
ATECO 2007 - 59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
ATECO 2007 - 59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
ATECO 2007 - 85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi
ATECO 2007 - 85.52.00 - Formazione culturale
ATECO 2007 - 91.01.00 - Gestione biblioteche, mediateche e service
ATECO 2007 - 91.02.00 - Gestione musei
ATECO 2007 - 91.03.00 - Gestioni luoghi storici e attrazione simili
ATECO 2007 - 93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e divertimento

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE